

IMPRESE E ISTITUZIONI

PRESCRIZIONE BREVE: L'ESTENSIONE AL SETTORE GAS

RIFERIMENTI NORMATIVI

- [Delibera 97/2018/R/com](#)
- [Delibera 264/2018/R/com](#)
- [Delibera 569/2018/R/com](#)
- [DCO 570/2018/R/com](#)

L'estensione della normativa sui maxi conguagli al settore gas, più esposto per via del minor numero di consumatori teleletti rispetto all'elettrico, è l'occasione per una revisione dei meccanismi regolatori che tuttavia non porta al superamento, atteso dagli operatori, del meccanismo transitorio: i fornitori rimangono così esposti al rischio di supportare i costi della materia prima delle rettifiche tardive e degli aggiustamenti che i clienti finali non sono tenuti a pagare.

La legge di Bilancio 2018 ha introdotto il principio secondo cui il bilancio dell'energia deve essere chiuso dagli operatori della filiera entro 2 anni (anziché 5), al fine di evitare che i clienti finali possano accumulare nel tempo rilevanti cifre non fatturate dando vita ai cd maxi-conguagli dai propri fornitori di elettricità e gas. I maxi-conguagli, importi elevati e inconsueti, possono avere diverse cause.

La responsabilità può ricadere infatti:

- sul venditore, che ha fatturato con ritardo o ha recepito con ritardo le rettifiche di misurazione inviate dal distributore
- sul distributore stesso, per via di rettifiche tardive dei dati di misura che a loro volta comportano conguagli relativi ai costi di sbilanciamento per i fornitori
- sul cliente finale, che non ha consentito la lettura del misuratore da parte del distributore.

Le tempistiche di attuazione della legge nel settore elettrico (grazie alle delibere 97/2018 e 264/2018) e in quello del gas sono differenti. In particolare, per il primo l'applicazione della disposizioni è stata imminente rispetto alla pubblicazione della legge, ovvero per tutte le fatture la cui scadenza di pagamento fosse successiva al 1 marzo 2018. Mentre per il secondo l'implementazione entrerà a regime dal 1 gennaio 2019.

Il settore gas, infatti, presenta una frequenza di maxi conguagli più elevata, in quanto sono presenti ancora in gran parte misuratori tradizionali, gli *smart meter* sono regolarmente teleletti solo nell'87% dei casi e non sono previsti standard per l'emissione delle fatture che una volta implementati potrebbero facilitare la visualizzazione da parte dei venditori. L'estensione a questo settore della normativa sulla prescrizione breve è dunque l'occasione per affinare la regolazione ma è anche un momento di preoccupazione per i venditori, che rappresentano un anello fondamentale della catena di responsabilità

LA TUTELA DEL CLIENTE FINALE

I maxi conguagli, benché tardivi, sono riferiti a consumi effettivi, sono dunque importi che la legge obbliga a fatturare per motivi fiscali. La regolazione sulla prescrizione breve ha dunque definito, nel corso del 2018, le fattispecie e le modalità con cui il cliente finale può opporre ricorso alla fatturazione, rifiutando il pagamento (diritto alla prescrizione breve).

In occasione dell'estensione al settore gas, e a fronte della verifica dell'inefficacia della disciplina attuale a garantire l'effettiva possibilità per i clienti finali di eccepire gli importi riferiti a consumi più vecchi di 24 mesi, l'ARERA ha introdotto una serie di misure volte a incrementare le tutele dei consumatori (delibera 569/2018). Vengono potenziate le informazioni per i clienti finali, con l'imposizione ai venditori dell'obbligo di informazione puntuale sulla presenza di importi prescrittibili (importi risalenti a più di 2 anni). In capo al venditore vi è l'ulteriore obbligo di fatturare in modo separato (o comunque dando separata evidenza) gli importi prescrittibili, e di escluderli dalle modalità di pagamento con addebito automatico; in alternativa il venditore può rinunciare al credito verso il cliente finale. In caso di presunta responsabilità del conguaglio tardivo del cliente finale, la prescrizione biennale continua a non applicarsi.

Il venditore deve dunque garantire che il cliente sia puntualmente informato della presenza in fattura di importi anteriori a 2 anni e della possibilità di presentare reclamo al venditore. Le proposte dell'ARERA sono pensate per mettere i clienti finali nella condizione di disporre di tutte le informazioni e gli strumenti necessari a eccepire la prescrizione in tutti i casi in cui ne hanno diritto, o a presentare reclamo al venditore nei casi in cui la prescrizione biennale non può essere eccepita per presunta responsabilità del cliente stesso con riferimento al conguaglio tardivo.

TAG

natural gas, smart metering

LA POSIZIONE DEI FORNITORI

In merito agli operatori della filiera più a monte, sebbene la legge di bilancio richieda che la prescrizioni si applichino a tutta la filiera, l'Autorità ha disciplinato solo la tutela per il cliente finale. Nella delibera 97/2018 era previsto un successivo provvedimento con il quale modificare la disciplina del *settlement*, ma l'ARERA non è ancora intervenuta. La riforma del TIS, che prevede, per il gas come già per l'elettrico, la possibilità di effettuare sessioni di bilanciamento a conguaglio con un ritardo di 5 anni, sarebbe necessaria per evitare che gli operatori si trovino a sostenere partite di bilanciamento verso il sistema senza possibilità di un loro recupero a valle.

Per il settore elettrico la delibera 264/2018 aveva definito un meccanismo transitorio. Il meccanismo consente di ripartire l'onere del conguaglio tardivo, che non è possibile recuperare tra la collettività dei consumatori, e il venditore è chiamato a fatturare il conguaglio tardivo: se la responsabilità dei conguagli tardivi ricade in capo alle imprese distributrici, e il cliente finale eccipe la prescrizione, il venditore ha la facoltà di richiedere ai distributori la rideterminazione degli importi fatturati, con conseguente storno e restituzione delle somme versate in eccesso, in relazione ai costi di rete e agli oneri impropri, che vengono quindi recuperati dalla collettività dei consumatori. Il venditore rimane comunque esposto alla perdita sulla parte di materia prima, a meno di azioni legali individuali di rivalsa nei confronti dei distributori.

Nel mese di novembre l'ARERA ha messo in consultazione (DCO 570/2018) la proposta di estendere il meccanismo della delibera 264/2018 al settore gas, estendendo dunque il meccanismo transitorio nel tempo e tra i settori.

Al contempo vengono suggeriti una serie di interventi per migliorare la qualità delle letture e garantire così al venditore una più corretta e puntuale distinzione dei casi in cui la responsabilità ricade sui diversi soggetti della filiera. Si elencano quindi una serie di criteri per attribuire la responsabilità di mancata lettura, che potrebbe ricadere sul distributore (depositario di questa informazione) o sul cliente finale.

Il documento prevede la definizione più puntuale delle cause che determinano il fallimento del tentativo di rilevazione dei dati di misura, e fa riferimento alle possibilità di minimizzare ulteriormente le misure stimate (in particolare tramite le autoletture).

Nonostante i provvedimenti che dovrebbero migliorare il sistema di letture, ma che richiederanno probabilmente diverso tempo per essere implementati, le preoccupazioni degli operatori sui possibili costi a loro imputati e non recuperabili, nonché difficilmente stimabili in anticipo, rimangono elevate.

Alle preoccupazioni per i maggiori costi dovuti alla mancata possibilità di recuperare sui clienti finali i conguagli tardivi, gli operatori hanno segnalato anche che le modifiche introdotte dal DCO 570/2018, appena messe in consultazione e che dovrebbero entrare in vigore con l'inizio del 2019, richiederebbero l'aggiornamento dei sistemi di fatturazione.